

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Stephanie Vigl

Stefan Sandrini
Oskar Malfertheiner
Massimo Moser
Michael Schieder
Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte
Thomas Sandrini
Iwan Gasser

Circolare

numero:

91i

del:

2019-11-27

autore:

Thomas Sandrini
Andrea Tinti

A tutti i clienti

Fattura elettronica: sanzioni amministrative e consigli pratici

Come è noto¹, l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica² è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2019. A questo proposito, si pongono continuamente domande e ambiguità, in particolare per quanto riguarda in particolare l'applicazione di sanzioni per l'emissione tardiva o l'invio tardivo delle fatture. Di seguito è riportata una sintesi delle domande più frequenti e delle incertezze che sono emerse:

1 Scaduto il periodo di transizione

È importante notare che scaduto il periodo transitorio di esenzione da sanzioni amministrative in alcune fattispecie, quali la tardiva emissione e il tardivo invio delle fatture elettroniche. Le sanzioni si applicano ora in modo pieno, in particolare nel caso di invio tardivo o di correzione delle fatture. Ora si applicano le sanzioni amministrative secondo le regole ordinarie.

2 Quando si applicano le sanzioni ?

2.1 Ritardata emissione/consegna della fattura

Se sono trascorsi più di 12 giorni (nel caso di fatture immediate) tra data in cui l'operazione si intende effettuata (= data sulla fattura) e l'invio della fattura (alla piattaforma SDI dell'Agenzia delle Entrate), la fattura si considera emessa in ritardo ed è quindi soggetta a sanzioni. Nel caso di "fatture differite" il termine di invio della fattura è il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

2.2 Correzione tardiva delle fatture "scartate" dal sistema SDI

Sanzionata è anche la tardiva emissione (ovvero oltre i 5 giorni) di una nuova fattura corretta (stesso numero e stessa data) dopo aver ricevuta la cosiddetta "notifica di scarto" per una fattura emessa pos scartata.

Il regime sanzionatorio prevede sanzioni da un minimo pari a 250 EUR per fattura a sanzioni

1 Vedasi tra l'altro le nostre circolari n. 77/2018 e 68/2019

2 Legge n. 205 del 27.12.2017, art. 1, c. 909 e 915-917

fino al 180% dell'IVA riportata in fattura (cfr. la tabella successiva).

3 Sanzioni

Le sanzioni variano a seconda della gravità della violazione come segue:

Tipo di violazione	riferimento di Legge	Sanzione amministrativa
Violazione riguardante registrazione o fatturazione <u>senza che la violazione incida sulla liquidazione dell'IVA</u>	Art. 6, p. 1, D.Lgs. 471/1997	da 250 a 2.000 Euro
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata	Art. 6, p. 1 D.Lgs. 471/1997	fra il 90 % e il 180 % dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio, con un minimo pari a 500 Euro
Violazione della fatturazione elettronica e/o registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile	Art. 6, p. 2 D.Lgs. 471/1997	tra il 5% ed il 10% per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a Euro 2.000
errori meramente formali ³	Art.6, p.5-bis D.Lgs.472/1997	non punibili

Tuttavia, è possibile ridurre le sanzioni dovute attraverso il cosiddetto "ravvedimento operoso"⁴. In questo caso, restano a disposizione i consulenti dal nostro studio.

4 Fatture messe a disposizione

Può accadere che una fattura elettronica, anche se emessa correttamente, non venga recapitata/consegnata dal sistema-SDI al destinatario. Questo può accadere, ad esempio, se:

- la casella PEC del destinatario è piena
- il canale telematico del cliente non è attivo o non funziona correttamente.

In questo caso, il fornitore/emittente della fattura sarà avvisato che la fattura non può essere consegnata ("ricevuta di impossibilità di consegna") ed è tenuto ad informare il cliente/destinatario della fattura che per lui è stata messa a disposizione una fattura sul portale dell'Agenzia delle Entrate (AdE). Questa comunicazione da parte del fornitore può essere effettuata anche inviando la fattura in modo analogico (con adeguato riferimento alla fattura emessa in forma digitale). Il sistema SDI mette la fattura a disposizione del cliente/acquirente in un'area separata del portale dell'Agenzia delle Entrate, dove può essere "ritirata" accedendo tramite la voce di menu "Le tue FE passive messe a disposizione" (vedi raffigurazione qui sotto). La fattura si considera invece ricevuta dal momento della presa visione ("data ricezione") e che poi viene visualizzata nell'area alla quale si accede sotto la voce di menu "Le tue fatture ricevute" e

³ Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

⁴ Articolo 13 del D.Lgs 472/1997

non nell'area "Le tue FE passive messe a disposizione".

È assolutamente necessario consultare regolarmente eventuali fatture presenti in tali sezioni, in quanto non di rado accade che il fornitore non comunica al cliente per dimenticanza o altri motivi la mancata consegna ordinaria della fattura elettronica.

5 Quale è la data a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile ?

L'IVA sulle fatture ricevute diventa detraibile a partire dalla data di ricezione della fattura, che è la data in cui il sistema SDI riesce a consegnare la fattura al destinatario. È quindi determinante la data di ricezione della fattura, non la data di emissione della fattura⁵. Se la data di ricevimento si colloca in una data tra l'inizio ed il giorno 15 del mese successivo alla data della fattura, l'IVA può essere detratta nel mese in cui la fattura è stata emessa.⁶ Ad esempio: In presenza di fattura datata 29.07.2019 con data ricevimento 04.08.2019 la stessa può essere detratta nel mese di luglio. Per quanto riguarda la detraibilità dell'IVA quindi, le regole non sono cambiate; tuttavia ora l'Agenzia delle Entrate è in grado di rintracciare con precisione la data di ricevimento della fattura.

Qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile.

6 Tempi di emissione della fattura elettronica

Come noto⁷ che dal 1° luglio 2019 vi sono state alcune innovazioni in tal senso per le fatture elettroniche. Occorre distinguere in primis tra fatture immediate e fatture "differite". Di seguito sono riportate le principali informazioni in tal senso:

⁵ FAQ dell'Agenzia delle Entrate del 19.07.2019; risposta n. 129

⁶ Circolare Agenzia delle Entrate nr. 14 del 17.06.2019

⁷ Vedasi nostra circolare n. 68/2019

6.1 Fattura immediata

A partire dal 1.7.2019⁸, la fattura "immediata" è emessa entro **dodici giorni**⁹ dall'effettuazione dell'operazione. Le disposizioni prevedono che è la data di effettuazione dell'operazione che debba essere indicata come data della fattura elettronica.

Nel commercio al dettaglio e attività simili (ad esempio, alberghi e ristoranti) in luogo dell'apposita quietanza commerciale¹⁰, obbligatoria nel caso che venga emessa fattura su richiesta del cliente, può essere rilasciata al cliente al momento dell'effettuazione dell'operazione una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS in caso di pagamento elettronico¹¹. Resta ferma la possibilità di rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale (ovvero del c.d. "specifico documento commerciale" nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico¹²). In tale ultimo caso l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

6.2 Fattura differita

In caso di "fattura differita" può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime¹³.

A titolo esemplificativo, in presenza di tre cessioni, effettuate nei confronti del medesimo soggetto in data 2, 10 e 28.9.2019, con consegne al cessionario accompagnate da DDT, il cedente potrà generare e inviare la e-fattura tra il 1° e il 15.10.2019, indicando nel campo "Data" del file, il 28.9, giorno dell'ultima operazione¹⁴. La **data della fattura differita** può coincidere con quella di emissione dell'ultimo DDT, ma è comunque possibile indicare convenzionalmente la **data di fine mese** (nell'esempio il 30.9.2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta¹⁵.

Nel commercio al dettaglio e attività simili (ad esempio, alberghi e ristoranti), se il cliente richiede una fattura¹⁶, l'esercente deve, per potersi avvalere della fattura differita, emettere al momento dell'effettuazione dell'operazione alternativamente un documento equipollente al DDT¹⁷ (nel caso di vendita di merci) o un altro documento commerciale¹⁸ contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti (per le prestazioni di servizi)¹⁹, una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale²⁰. In tale ultimo caso²¹, come già scritto, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri²².

6.3 Fatture scartate dal sistema SDI

Se una fattura non supera i controlli del sistema SDI, una "ricevuta di scarto" sarà emessa en-

8 art 21, comma 4, primo periodo del DPR 633/72

9 DL n. 34/2019

10 *quietanza* ex art. 1199 CC con rilevanza solo commerciale e non fiscale

11 vedasi maggiori dettagli nella FAQ n. 45 del 21.12.2018, consultabile al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+categoria/Emissione+delle+fatture+elettroniche/?page=schedecomunicazioni>

12 ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 127/2015

13 art 21, comma 4, lett. a) DPR 633/72

14 Merita peraltro sottolineare come, stando al tenore letterale dell'art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, il "dettaglio delle operazioni", che attesta il momento di effettuazione delle stesse, ben potrebbe desumersi dalla data dei DDT

15 Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 389 del 24.9.2019 ad un interpello ex. art. 11 Legge 2000/2012

16 Art. 22, DPR 633/1972

17 DDT ai sensi del DPR 472/96 o equipollenti

18 l'Agenzia delle Entrate ha precisato alla FAQ n. 22 del 27.11.2018 che ad esempio la "c.d. *fattura proforma* contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell'emissione della fattura elettronica".

19 a tale proposito si veda l'art. 21, c. 4 DPR 633/1972 per la fattura differita per prestazioni di servizi

20 Art. 3 Abs. 3 DPR 696/1996

21 come già previsto con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 249/E dell'11.10.1996

22 vedasi FAQ n. 45 del 21.12.2018

tro cinque giorni e inviata all'emittente della fattura. Una fattura con lo stato "Scartata" è considerata come non emessa. Dopo aver ricevuto questa notifica ("scartata"), il cliente ha cinque giorni di tempo, dalla notifica di scarto, per correggere e inviare nuovamente la fattura (stesso numero e data della fattura). Tale termine deve essere rispettato per evitare sanzioni amministrative²³.

IMPORTANTE: Una volta inviata una fattura, è necessario verificare che sia stata accettata dal sistema SDI. Lo stato "inviato in attesa di risposta" non indica se la fattura è stata accettata o meno dal sistema SDI. Solo la "ricevuta di consegna" conferma la corretta emissione della fattura.

7 Servizio di consultazione delle fatture elettroniche

L'adesione²⁴ può essere effettuata dagli operatori IVA/loro delegati nel portale Fatture e Corrispettivi, in prima battuta, dal 1° luglio al 20 dicembre 2019²⁵.

L'Agenzia fino al 20 dicembre 2019 memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute e nel periodo "transitorio" rende disponibili i file delle fatture in consultazione agli operatori IVA (e ai loro delegati). Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l'Agenzia, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella la fattura elettronica e conserva e rende disponibili per la consultazione esclusivamente i "dati fattura", cioè i dati di cui all'allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell'operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque memorizzate dall'Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.

Sarà possibile aderire anche dopo il 20 dicembre 2019, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l'adesione è stata effettuata. L'adesione richiesta vale per tutte le Partite IVA collegate al codice fiscale del richiedente

Si consiglia vivamente di effettuare l'adesione al servizio di consultazione.

Per tutti i clienti che hanno nominato il nostro studio come loro intermediario autorizzato, lo stesso studio, in qualità di delegato, procederà con l'adesione al servizio di consultazione della fattura elettronica per conto del cliente.

8 Introduzione di nuovi controlli

In data 30 luglio 2019 l'Agenzia delle Entrate²⁶ aveva aggiornato le specifiche tecniche della fattura elettronica introducendo i seguenti nuovi controlli per:

- verificare il corretto utilizzo del codice destinatario "XXXXXXX" (codice di errore 00313); il controllo consiste nel verificare se in tal caso il codice paese è diverso da "IT";
- verificare la coerenza di partita IVA e codice fiscale (se entrambi presenti) sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente, ovvero se entrambi i codici sono riferibili effettivamente al cedente/prestatore ovvero al cessionario/committente (codici di errore 00320 e 00324)
- verificare la corretta valorizzazione del codice fiscale, sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente, nei casi in cui la partita IVA sia quella di un gruppo

23 Circolare Agenzia Entrate del 02/07/2018 n. 13, paragrafo 1.6

24 FAQ Agenzia delle Entrate del 19.7.2019; Risposta n. 145

25 il termine del 30 ottobre 2019 inizialmente previsto è stato prorogato al 20 dicembre 2019 il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 738239 del 2019

26 vedasi gli aggiornamenti delle specifiche tecniche della fattura elettronica pubblicate in data 30. Juli 2019 dall'Agenzia delle Entrate

IVA (codici di errore 00321, 00322, 00325 e 00326)

- verificare, nei casi di autofattura, che la partita IVA del cedente/prestatore non sia cesata da più di 5 anni (codice di errore 00323)
- verificare che l'indirizzo PEC indicato nel campo PEC-Destinatarario non corrisponda ad una casella PEC del SdI (codice di errore 00330).



Ciò può significare che fatture che in precedenza non venivano scartate, non vengono più accettate dalla SDI in seguito all'introduzione dei citati controlli. In presenza di un messaggio di errore/scarto, la fattura deve essere, come noto, corretta e rispedita entro cinque²⁷ giorni.

9 Sportello.Cloud – Notifiche e impostazione lingue


Questa informazione riguarda solo clienti che utilizzano il nostro servizio "Sportello.Cloud":

Con l'ultimo aggiornamento di "Sportello.Cloud" è stato introdotto il sistema di notifiche. L'account riceverà una e-mail al giorno riepilogativa delle fatture e ricevute di errore pervenute il giorno precedente su Sportello.


Scegliere di ricevere o meno le notifiche è una facoltà parametrizzabile su ciascun account, di organizzazione (Ditta):



Ora è possibile visualizzare le voci di menu di Sportello.Cloud anche in lingua tedesca o inglese. Per cambiare la lingua in uso occorre selezionare il simbolo "persona" e scegliere l'opzione "Impostazioni" come segue



Selezionare poi la lingua desiderata (attualmente disponibili sono DE, IT o ENG).



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is "Peter Winkler" and the second is "Manfredi".